



COMUNE DI PIATEDA

(PROVINCIA DI SONDRIO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29.05.2012
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 13.11.2020*

INDICE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

ART. 2 - Definizioni

ART. 3 - Specificazione delle spese di rappresentanza

ART. 4 - Casi di inammissibilità

ART. 5 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza

ART. 6 - Modalità di liquidazione

ART. 7 - Entrata in vigore

ART. 1 **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i casi e i limiti nei quali è consentito da parte dell'Amministrazione comunale sostenere spese di rappresentanza, disciplina le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse, indica i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese.
2. Il presente Regolamento viene redatto anche ai fini dell'art. 16, comma 26, del D.L. 13/08/2001, n. 138, convertito con modificazioni in L. 14/09/2011, n. 148.

ART. 2
Definizione di spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale del Comune e a doveri di ospitalità, finalizzate al pubblico interesse, che assolvono una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno, nel senso che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere verso l'esterno il prestigio dell'Ente, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata.

ART. 3
Specificazione delle spese di rappresentanza

Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quando sussista un interesse istituzionale dell'Amministrazione :

- ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, religiosa, culturale, sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
- semplici rinfreschi/cene offerte ad autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale, sportiva in occasione di cerimonie commemorative e di inaugurazione;
- oneri connessi agli interventi di gemellaggio;
- omaggi floreali ai centenari e ultracentenari residenti nel Comune;
- addobbi floreali, stampa manifesti, targhe commemorative, pubblicazioni, nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 4
Casi di inammissibilità

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicati agli artt. 2 e 3.

In particolare non rientrano tra le spese di rappresentanza:

- atti di mera liberalità;
- spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni di Giunta e Consiglio comunale o di altre riunioni di tipo politico, tecnico, ivi comprese le conferenze dei servizi;
- colazioni/cene riguardanti esclusivamente soggetti appartenenti all'amministrazione compresi i rappresentanti dell'ente presso enti o Aziende o Istituzioni;
- omaggi ad amministratori o dipendenti;
- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori e soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale;
- colazioni di lavoro a carico del Comune per i funzionari pubblici quanto siano in missione e godano del relativo trattamento;
- spese in generale che abbiano carenza o mancanza di documentazione giustificativa di spesa, ancorchè riferiti a spese ammesse dal presente regolamento.

ART. 5
Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, tramite il Responsabile dell'Area Amministrativa, i seguenti soggetti:
 - Sindaco
 - Vice Sindaco
 - Assessori unicamente nell'ambito delle rispettive competenze o delegati a rappresentare il Sindaco.
2. Il soggetto che sostiene la spesa di rappresentanza dovrà presentare una relazione motivando che la spesa rientri tra le fattispecie indicate all'art. 2 e art. 3 del Regolamento stesso.

ART. 6
Modalità di liquidazione

1. Il responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria, in esecuzione degli obiettivi di PRO e delle autorizzazioni dei soggetti di cui all'art. 5, provvede all'acquisto dei beni e dei servizi in applicazione del presente regolamento.
2. Il medesimo, inoltre, pone in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia amministrativa e contabile.
3. La liquidazione sarà effettuata dallo stesso responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria, previa verifica della regolarità delle forniture e delle prestazioni rese.

ART. 7
Entrata in vigore

Il presente Regolamento diventerà efficace una volta perfezionate le procedure di pubblicazione previste dall'Art. 75 comma 7 del vigente Statuto Comunale.